



Automobile Club d'Italia

TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020

SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

PREMESSA

ACI coopera alla gestione delle tasse automobilistiche in tutte le Regioni e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

BOLLO: QUANDO PAGARE

VEICOLI IN CIRCOLAZIONE

Entro il **31 gennaio 2020** deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui taxa di possesso sia scaduta a dicembre 2019.

Tale scadenza riguarda anche le tasse fisse per le targhe prova, rimorchi speciali (roulottes, rimorchi per trasporto di imbarcazioni ecc.), nonché le auto storiche, i quadricicli leggeri e i ciclomotori prima della messa in circolazione su strada pubblica.

Entro il **2 marzo 2020** deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, per i motoveicoli, gli autocarri, i rimorchi trasporto merci, gli autoveicoli speciali, i trattori stradali e gli autobus la cui taxa di possesso sia scaduta nel mese di gennaio 2020.

Entro il **1 giugno 2020** deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta ad aprile 2020.

Entro il **30 giugno 2020** deve essere versato il bollo auto per gli autocarri, i rimorchi trasporto merci, gli autoveicoli speciali, i trattori stradali e gli autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di maggio 2020.

Entro il **31 agosto 2020** deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, nonché per i motoveicoli la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di luglio 2020.

Entro il **30 settembre 2020** deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a agosto 2020.

Entro il **2 novembre 2020** deve essere versato il bollo auto per gli autocarri, i rimorchi trasporto merci, gli autoveicoli speciali, i trattori stradali e gli autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di settembre 2020.

Entro il **1 febbraio 2021** deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 2020.

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione va versato entro il mese di immatricolazione. Se l'acquisto avviene negli ultimi 10 giorni del mese, però, si può pagare il bollo auto entro il mese successivo a quello di immatricolazione, ferma restando la decorrenza dal mese di immatricolazione.

Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche per i veicoli immatricolati in tutti i giorni antecedenti gli ultimi 10 giorni del mese, è possibile pagare il bollo nel mese successivo senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Nella Regione Lombardia, per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il termine per corrispondere il primo pagamento della tassa è stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione. I rinnovi del pagamento debbono essere effettuati entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello di immatricolazione.

Termini di pagamento per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria)

Per i soggetti aventi la residenza o la sede legale/operativa **nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016** opera la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso **tra il 24 agosto 2016 ed il 31 dicembre 2017**. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione avviene **entro il 15 gennaio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020 (L. n.141/2019)

La Regione Lazio ha rimodulato le date delle scadenze di pagamento della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 141/2019, senza applicazione di sanzioni ed interessi con

modalità alternative di pagamento dettagliatamente illustrate nella Determinazione n.G17708 del 16/12/2019

Termini di pagamento per i residenti nei Comuni colpiti dall' evento sismico del 26 dicembre 2018 (Sicilia)

Per i soggetti aventi la residenza o la sede legale/operativa **nei Comuni della provincia di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018** opera la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso **tra il 26 dicembre 2018 ed il 30 settembre 2019**. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione avviene **entro il 16 gennaio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese (L. n.157/2019)

BOLLO: QUANTO PAGARE

Occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme il veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4,5, 6) e moltiplicare il corrispondente valore riportato nella seguente tabella per ogni KW di potenza dell'automobile ad uso privato o CV, per le auto il cui libretto di circolazione riporta ancora la potenza massima espressa in CV. Per i veicoli di potenza superiore ai 100 KW (o 136 CV) il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV) i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per l'importo unitario riportato nel rigo successivo.

Nel caso di pagamenti inferiori all'anno occorre fare riferimento ai valori unitari riportati nelle colonne "pagamenti frazionati" e moltiplicarli per il numero di KW (o CV), dividere il prodotto ottenuto per 12 e moltiplicare tale risultato per il numero di mesi per cui si intende pagare la tassa auto.

TARIFFARIO NAZIONALE

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autoveicoli e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,00	3,09	2,21	2,27
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,50	4,59	3,31	3,78
EURO 1 (100 KW/136 CV)	2,90	2,99	2,13	2,20
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,35	4,48	3,20	3,30
EURO 2 (100 KW/136 CV)	2,80	2,89	2,06	2,12
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,20	4,33	3,09	3,19
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,70	2,78	1,99	2,05
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,05	4,17	2,98	3,07
EURO 4, 5 e 6 (100 KW/136 CV)	2,58	2,66	1,90	1,96
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,87	3,99	2,85	2,94

* Per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 e più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1 comma 240 Legge 296/2006).

VARIAZIONI TARIFFARIE:

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Abruzzo** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2020 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,63	3,74	2,67	2,75
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,45	5,56	4,00	4,58
EURO 1 (100 KW/136 CV)	3,51	3,62	2,57	2,66
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,27	5,42	3,87	3,99
EURO 2 (100 KW/136 CV)	3,39	3,49	2,50	2,56
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,08	5,24	3,74	3,86
EURO 3 (100 KW/136 CV)	3,27	3,37	2,41	2,49
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,91	5,05	3,61	3,72
EURO 4,5 e6 (100 KW/136 CV)	3,12	3,22	2,30	2,38
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,69	4,83	3,45	3,55

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Campania** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2020 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,63	3,74	2,67	2,75
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,45	5,56	4,00	4,58
EURO 1 (100 KW/136 CV)	3,51	3,62	2,57	2,66
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,27	5,42	3,87	3,99
EURO 2 (100 KW/136 CV)	3,39	3,49	2,50	2,56
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,08	5,24	3,74	3,86
EURO 3 (100 KW/136 CV)	3,27	3,37	2,41	2,49
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,91	5,05	3,61	3,72
EURO 4,5 e6 (100 KW/136 CV)	3,12	3,22	2,30	2,38
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,69	4,83	3,45	3,55

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nelle **Regioni Lazio – Liguria – Calabria – Veneto** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2020 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,30	3,40	2,43	2,50
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,95	5,05	3,64	4,16
EURO 1 (100 KW/136 CV)	3,19	3,29	2,34	2,42
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,79	4,93	3,52	3,63
EURO 2 (100 KW/136 CV)	3,08	3,17	2,27	2,33
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,62	4,76	3,40	3,51
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,97	3,06	2,19	2,26
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,46	4,59	3,28	3,38
EURO 4,5 e 6 (100 KW/136 CV)	2,84	2,93	2,09	2,16
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,26	4,39	3,14	3,23

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Toscana** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2020 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*		
EURO 0 (100 KW)	3,47	3,57
Oltre 100KW cad.	5,45	5,56
EURO 1 (100 KW)	3,35	3,45
Oltre 100KW cad.	5,27	5,42
EURO 2 (100 KW)	3,23	3,33
Oltre 100KW cad.	5,08	5,24
EURO 3 (100 KW)	3,12	3,21
Oltre 100KW cad.	4,91	5,05
EURO 4, 5 e 6 (100 KW)	2,71	2,79
Oltre 100KW cad.	4,26	4,39

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Provincia Autonoma di Bolzano** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2020 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	2,70	2,78	1,99	2,04
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,05	4,13	2,98	3,40
EURO 1 (100 KW/136 CV)	2,61	2,69	1,92	1,98
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,92	4,03	2,88	2,97
EURO 2 (100 KW/136 CV)	2,52	2,59	1,85	1,91
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,78	3,90	2,78	2,87
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,43	2,50	1,79	1,85
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,65	3,75	2,68	2,76
EURO 4 (100 KW/136 CV)	2,32	2,39	1,71	1,76
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,48	3,59	2,57	2,65
EURO 5 (100 KW/136 CV)	2,09	2,15	1,54	1,58
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,13	3,23	2,31	2,39
EURO 6 (100 KW/136 CV)	1,99	2,05	1,46	1,51
Oltre 100KW/136 CV cad.	2,98	3,07	2,19	2,26

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Provincia Autonoma di Trento** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2020 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,00	3,09	2,21	2,27
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,50	4,59	3,31	3,78
EURO 1 (100 KW/136 CV)	2,90	2,99	2,13	2,20
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,35	4,48	3,20	3,30
EURO 2 (100 KW/136 CV)	2,80	2,89	2,06	2,12
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,20	4,33	3,09	3,19
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,70	2,78	1,99	2,05
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,05	4,17	2,98	3,07
EURO 4 (100 KW/136 CV)	2,58	2,66	1,90	1,96
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,87	3,99	2,85	2,94
EURO 5 (100 KW/136 CV)	2,06	2,13	1,52	1,57
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,1	3,19	2,28	2,35
EURO 6 (100 KW/136 CV)	1,96	2,02	1,44	1,49
Oltre 100KW/136 CV cad.	2,95	3,03	2,17	2,23

Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno - a prescindere dalla effettiva tipologia di "euro" - restano invariate le tariffe vigenti nell'anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni disposte dalle singole Regioni. L'importo da corrispondere è quello relativo alle normative euro 4, euro 5 e euro 6, senza applicazione di sovrattassa oltre i 100 KW (136 CV). Tale disposizione ha valore sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione.

*Se l'alimentazione è esclusiva a metano, a GPL, a idrogeno o elettrica, l'importo della tassa è ridotto del 75%. Inoltre i veicoli con alimentazione esclusiva elettrica godono di un quinquennio di esenzione a decorrere dall'immatricolazione (N.B. nelle Regioni Lombardia e Piemonte i veicoli elettrici e ad esclusiva alimentazione gpl o metano godono di esenzione permanente).

Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna (contributo regionale), Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Sicilia, Marche, Piemonte e Veneto prevedono, secondo modalità differenti, esenzioni temporanee di varia durata per i veicoli con doppia alimentazione (benzina/gpl, benzina/metano, benzina/idrogeno) e/o per i veicoli ibridi.

Anche per i motocicli occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme (Euro 0, 1, 2, 3 e successivi) applicando le seguenti regole:

- per i motocicli fino a 11 KW o 15 CV è dovuta una tassa fissa secondo gli importi riportati nella seguente tabella;
- per i motocicli di oltre 11 KW o 15 CV di potenza, oltre alla tassa fissa, è dovuta una addizionale per ogni KW di potenza del motore secondo i coefficienti riportati nella seguente tabella:

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)
EURO 0	26,00	1,70 per ogni KW	1,25 per ogni CV
EURO 1	23,00	1,30 per ogni KW	0,96 per ogni CV
EURO 2	21,00	1,00 per ogni KW	0,74 per ogni CV
EURO 3 e successivi	19,11	0,88 per ogni KW	0,65 per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Abruzzo** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)
EURO 0	31,46	2,06 per ogni KW	1,52 per ogni CV
EURO 1	27,83	1,57 per ogni KW	1,16 per ogni CV
EURO 2	25,41	1,21 per ogni KW	0,89 per ogni CV
EURO 3 e successivi	23,12	1,07 per ogni KW	0,78 per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Campania** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)
EURO 0	31,46	2,06 per ogni KW	1,52 per ogni CV
EURO 1	27,83	1,57 per ogni KW	1,16 per ogni CV
EURO 2	25,41	1,21 per ogni KW	0,89 per ogni CV
EURO 3 e successivi	23,12	1,07 per ogni KW	0,78 per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Lazio** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)
EURO 0	28,60	1,87 per ogni KW	1,38 per ogni CV
EURO 1	25,30	1,43 per ogni KW	1,05 per ogni CV
EURO 2	23,10	1,10 per ogni KW	0,81 per ogni CV
EURO 3 e successivi	21,02	0,97 per ogni KW	0,71 per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Lombardia** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	
EURO 0	26,00	1,70	per ogni KW
EURO 1	23,00	1,30	per ogni KW
EURO 2	21,00	1,00	per ogni KW
EURO 3 e successivi	20,00	0,88 **	per ogni KW

** per motocicli EURO 3 e EURO 4 oltre 11 KW l'importo base è di euro 19,11

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Toscana** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	
EURO 0	31,46	1,96	per ogni KW
EURO 1	27,83	1,50	per ogni KW
EURO 2	25,41	1,16	per ogni KW
EURO 3 e successivi	23,12	1,02	per ogni KW

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Provincia Autonoma di Bolzano** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella:

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)
EURO 0	23,40	1,53 per ogni KW	1,13 per ogni CV
EURO 1	20,70	1,17 per ogni KW	0,86 per ogni CV
EURO 2	18,90	0,90 per ogni KW	0,67 per ogni CV
EURO 3 e successivi	17,20	0,79 per ogni KW	0,59 per ogni CV

BOLLO: DOVE PAGARE

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente con la piattaforma PagoPA. Le possibili modalità di pagamento della tassa automobilistica sono le seguenti:

- **pago Bollo on line** (servizio on line di ACI denominato **Bollonet**)
 - le **Delegazioni AC**
 - le **Agenzie Sermetra**
 - gli esercizi convenzionati **Banca 5**
 - **Poste Italiane**, mediante pagamento on line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
-

- i punti vendita **Lottomatica**;
- le altre **Agenzie di pratiche auto autorizzate** presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service);
- **Banche e Altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli bancari, Punti vendita SisalPay, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)

Il costo dell’operazione è determinato dalla modalità di pagamento e dal Punto di servizio prescelti. L’informazione è reperibile sui rispettivi siti.

BOLLO: RITARDATARI: CHE FARE?

Gli automobilisti “ritardatari” nel pagamento del bollo possono regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima avvalendosi del cosiddetto “**ravvedimento operoso**” in base all’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997, e successive modifiche (da ultimo la Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Sul sito Internet di ACI www.aci.it sono riportati i criteri di calcolo della mora nel caso del ravvedimento operoso.

SANZIONI

RITARDO DI PAGAMENTO	VERSAMENTO
entro 15 giorni dal termine di pagamento	importo bollo auto +0,1% al giorno
dal 16° al 30° giorno dal termine di pagamento	importo bollo auto +1,50%
dal 31° al 90° giorno dal termine di pagamento	importo bollo auto +1,67%
dal 91° giorno fino a un anno dal termine di pagamento	importo bollo auto + 3,75%

oltre 1 anno e entro 2 anni dal termine di pagamento	importo bollo auto + 4,29%
oltre 2 anni e fino alla notifica di atti accertamento	importo bollo auto + 5%

INTERESSI

RITARDO DI PAGAMENTO	% INTERESSE
entro il termine del ravvedimento operoso	1% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2010 al 31/12/2010
	1,5% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2011 al 31/12/2011
	2,5% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2012 al 31/12/2013
	1% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2014 al 31/12/2014
	0,5% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2015
	0,2% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2016
	0,1% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2017
	0,3% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2018
	0,8% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2019
	0,05% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2020